

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Società agricola Casetto Aldo Brancher & C. s.s. Via Monte Noal e Pigno, 8, 37011 Cisano di Bardolino - VERONA (Italy), P.I.: 03128020231 - C.F.: 03290990260 , (**Venditore**) il **Cliente**, così come identificato nei singoli contratti stipulati.

premesse che:

- Il Venditore e il Cliente intendono regolare la compravendita dei prodotti alimentari (di seguito „Prodotti“) indicati nei singoli ordini di acquisto
- In considerazione delle specificità dei prodotti alimentari e della normativa applicabile agli stessi, le parti intendono prevedere la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi e per gli effetti del D.lgs 198/2021. Oltre a ciò, le parti intendono accordarsi in merito alle caratteristiche generali e qualitative che i prodotti devono rispettare ed agli obblighi che il Venditore deve rispettare per garantire le stesse;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo e potranno essere modificati dalle parti con accordo scritto sottoscritto da entrambe.

Il Venditore si obbliga a disciplinare la cessione dei Prodotti che verranno ordinati dal Cliente mediante specifici ordini di acquisto e approvati dal Venditore.

Art 2. Ordini di acquisto, modalità di consegna e pagamento del prezzo

Negli ordini di acquisto trasmessi dal Cliente, verranno indicate le quantità delle singole consegne.

I Prodotti verranno consegnati entro le tempistiche di volta in volta concordate tra le Parti.

Il Cliente si obbliga a corrispondere il prezzo dei Prodotti indicato nelle conferme d'ordine o fatture inviate dal Venditore.

Il pagamento del prezzo a norma dell'articolo 4 del D.Lgs n. 198/2021, dovrà essere effettuato, entro le tempistiche indicate in fattura. Il pagamento del prezzo avverrà secondo le modalità indicate dal Venditore.

Art 3. Conformità normativa dei Prodotti

I Prodotti che il Venditore fornirà al Cliente dovranno essere conformi alle normative applicabili in Italia e in particolare al Reg. 1169/2011. Il Venditore si obbliga a rispettare le normative vigenti in Italia anche nella produzione e commercializzazione dei prodotti ed in particolare quanto previsto dal D.lgs 198/2021.

Art. 4 Etichettatura

Il Venditore riporterà **sull'etichetta del Prodotto**, tutte le indicazioni obbligatorie per legge e in particolare tutte le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 Reg. 1169/2011 ovvero riporterà sull'etichetta del prodotto tutte le indicazioni che il Cliente ritiene necessarie e che verranno dallo stesso prima della conferma dell'ordine.

I Prodotti saranno forniti inoltre dotati di idoneo sistema ed etichettatura in grado di garantirne la tracciabilità e rintracciabilità e la specifica individuazione dei Prodotti in termini quantitativi e qualitativi.

Art 5. Riservatezza

Il Venditore si obbliga a mantenere riservate, a non divulgare a terzi e non utilizzare per terzi qualsiasi informazione appresa nell'applicazione dell'accordo e a non riferire a terzi dell'esistenza di un rapporto di collaborazione con il Cliente.

Art 8. Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile ed eccezionale indipendente dalla sua volontà che non è riuscita ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza (non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo del Venditore - ad es. sciopero dei dipendenti del Venditore -).

La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso non inferiore a 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto

Art 9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto ed ogni rapporto tra le parti è disciplinato in via esclusiva dalla legge italiana. In caso di controversie, il foro competente sarà in via esclusiva il foro di Verona.

Art 10. Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 198/2021 attuativo a sua volta della Direttiva (UE)2019/633 e di cui al codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento italiano.

Art 11. Privacy

Le parti si danno atto reciprocamente che ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto si potrà procedere allo scambio ed al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Reg UE 2016/679. Le parti si danno altresì atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dall'anzidetta normativa in materia di modalità del trattamento e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e si obbligano ad informare eventuali propri dipendenti collaboratori terzi della possibile di comunicazione dei dati all'altra parte.